



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

**I CONFERIMENTI DI COMPLESSI
AZIENDALI E DI PARTECIPAZIONI DI
CONTROLLO**

**GLI ASPETTI FISCALI DEL CONFERIMENTO DI
COMPLESSO AZIENDALE E DI
PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO**

Roma, 8 Novembre 2017

Relatore: Dott. Alessandro Forgione

COMMISSIONE DI DIRITTO DELL'IMPRESA

CONCETTO DI CONFERIMENTO D'AZIENDA

Definizione

Operazione mediante la quale un soggetto (conferente) apporta un bene o un servizio ad una società o ente (conferitario) ricevendo come corrispettivo, invece del denaro, una partecipazione al capitale della conferitaria.

Soggetti

Conferente: imprenditore individuale; società di qualsiasi tipo; ente.

Conferitario:

- società o ente
- esistente o di nuova costituzione

Oggetto

Azienda → Art. 2555 c.c.: complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Ramo d'azienda → insieme di beni dotato di propria autonomia organizzativa e funzionale.

I valori «latenti» insiti nel concetto di azienda determinano la necessità di individuare la differenza tra valore contabile e valore di realizzo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 175

Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Art. 176

Conferimenti in regime di neutralità fiscale, aventi ad oggetto solo aziende, non partecipazioni.

Art. 177

Scambi di partecipazioni.

Art. 9

Mancanza dei requisiti per accedere ai precedenti regimi.
Valore di realizzo = Valore normale.

REGIME DI NEUTRALITÀ: ART. 176 co. 1 TUIR

Regime di neutralità previsto come regime «naturale».

Consiste nel recepire i valori di mercato risultanti dalla perizia, senza che ciò faccia emergere plusvalenze tassabili.

Condizioni di applicazione → comma 1:

- Conferente: deve assumere come valore fiscale della partecipazione ricevuta l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita.
- Conferitario:
 - deve subentrare, ai fini fiscali, nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa.
 - la differenza tra i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti deve risultare dall'apposito prospetto di riconciliazione nella dichiarazione dei redditi (Quadro RV).

Effetto: posticipare l'imponibilità della plusvalenza al momento dell'eventuale cessione della partecipazione (per il conferente) o dell'azienda (per il conferitario).

REGIME DI NEUTRALITÀ: ART. 176 co. 2 e 2-bis TUIR

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.

Possono pertanto beneficiare del regime di neutralità:

- I conferimenti di aziende, ovunque di trovino, qualora i soggetti coinvolti siano entrambi residenti in Italia, ed operino nell'esercizio di imprese commerciali.
- I conferimenti di aziende situate in Italia, anche se conferente e/o conferitario sono soggetti non residenti.

Nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale, l'art. 176 co. 2-bis prevede che la successiva cessione delle partecipazioni a seguito del conferimento dà luogo a reddito «diverso», assoggettato a tassazione ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett c) (*capital gain*) e art. 68 (*plusvalenze*), assumendo come costo delle partecipazioni l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.

REGIME SOSTITUTIVO: ART. 176 co. 2-ter TUIR

In alternativa al regime di neutralità, la società conferitaria può optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva all'IRES e all'IRAP, sulla differenza tra i maggior valori di bilancio e i valori fiscali dei beni conferiti. In tal modo si ottiene un allineamento immediato di detti valori, eliminando l'effetto delle future plusvalenze.

Aliquote dell'imposta sostitutiva:

- Sulla parte dei maggior valori ricompresi nel limite di 5 mln € → **12%**
- Sulla parte dei maggior valori che eccede 5 mln € e fino a 10 mln € → **14%**
- Sulla parte dei maggior valori che eccede 10 mln € → **16%**

Effetti:

- I maggior valori si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione.
- Tali effetti vengono meno se i beni oggetto di affrancamento sono ceduti entro il 4° anno successivo all'opzione.

Modalità: opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi (Quadro RQ) relativa al periodo d'imposta nel corso del quale l'operazione è posta in essere.

REGIME SOSTITUTIVO: ART. 176 co. 2-ter TUIR

L'opzione per il regime sostitutivo può avvenire per tutti i beni oggetto del conferimento, ovvero solo per alcuni di essi.

In termini di applicazione operativa sussistono delle differenze a seconda delle diverse tipologie di beni da affrancare.

Beni immobili sono distinti in:

- Aree fabbricabili aventi medesima destinazione urbanistica
- Aree non fabbricabili
- Fabbricati strumentali per natura
- Fabbricati strumentali per destinazione
- Fabbricati non strumentali (immobili patrimonio)

Beni mobili: sono raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.

Immobilizzazioni immateriali: ogni singolo bene può essere autonomamente affrancato.

REGIME SOSTITUTIVO: ART 15 DL 185/2008

Con successivi interventi normativi (DL 185/2008) sono state previste altre due modalità di applicazione del regime sostitutivo.

Avviamento, marchi e altre attività immateriali

- Imposta sostitutiva del **16%**
- I maggior valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.
- Ammortamento in 10 anni.
- Il relativo maggior ammortamento può essere dedotto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello del versamento dell'imposta sostitutiva.

Attivo circolante e altre attività finanziarie

- Opzione esercitabile con riguardo a singole categorie di attività.
- Crediti: imposta sostitutiva del **20%**
- Altre attività: aliquota ordinaria

EFFETTI DEL REGIME DI NEUTRALITÀ: ART. 176 co. 3 e 4 TUIR

I commi 3 e 4 dell' art. 176 TUIR pongono l'attenzione sugli effetti di neutralità nel caso di successiva cessione delle partecipazioni ricevute dal conferente in cambio dell'azienda conferita.

Il **comma 3** prevede che l'operazione di conferimento dell'azienda secondo il regime di continuità dei valori fiscali (ovvero imposizione sostitutiva), seguito dalla cessione in esenzione delle partecipazioni ricevute (PEX), non rileva ai fini dell'applicazione della norma antielusiva di cui all'art. 10-bis Legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

Il **comma 4** stabilisce le regole per la determinazione dell'anzianità del possesso dell'azienda in capo alla conferitaria e della partecipazioni ricevute dalla conferente:

- L'azienda oggetto di conferimento si considera posseduta dal conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente.
- Le partecipazioni ricevute dal conferente si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita.

CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI: ART. 175 TUIR

L'art. 175 TUIR disciplina le operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento di cui all'art. 2359 c.c. effettuate tra soggetti residenti nell'esercizio di imprese commerciali.

Comma 1 → individuazione del valore di realizzo come il maggiore tra:

- il valore contabile attribuito dal conferente alle partecipazioni ricevute in cambio di quelle conferite.
- il valore attribuito dal conferitario alle partecipazioni ricevute nelle proprie scritture contabili.

Individuato il valore di realizzo, il conferente potrà determinare la plusvalenza come differenza tra l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto e il valore di realizzo.

Tale plusvalenza dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria, ai sensi dell'art. 86 TUIR (ovvero art. 87 se sussistono le condizioni).

Comma 2 → il meccanismo di cui al comma 1 non si applica al verificarsi delle seguenti condizioni:

- Le partecipazioni conferite sono prive dei requisiti per la PEX (tranne periodo di possesso).
- Le partecipazioni ricevute in cambio posseggono, invece, tali requisiti.

In tal caso il valore di realizzo per determinare la plusvalenza è individuato in base all'art. 9 TUIR (valore normale).

SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI: ART. 177 TUIR

Comma 2 → le partecipazioni ricevute a seguito di conferimenti, mediante i quali la conferitaria acquisisce e/o incrementa il controllo, sono valutate, ai fini del reddito del conferente, in base alle corrispondenti voci di patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento.

La plusvalenza rilevata dalla conferente sarà quindi pari alla differenza tra il valore di iscrizione della partecipazione conferita presso la conferitaria e l'ultimo valore riconosciuto fiscalmente presso di essa.

La norma fa riferimento solo al controllo di «diritto» ex art. 2359 co. 1 n. 1) c.c.

Possibile applicazione anche per persone fisiche non imprenditori ed enti non commerciali.

Soggetti residenti.

In caso di sovrapposizione con l'art 175, è opportuno indicare nell'atto di conferimento il regime fiscale da applicare.

IMPOSTE INDIRETTE: CENNI

IVA

Il conferimento di azienda o di singolo ramo d'azienda è un'operazione esclusa IVA ex art. 2 co. 3 lett b) DPR 633/72.

Imposta di registro

L'atto va registrato entro 20 giorni dalla stipula (o dall'iscrizione al R.I.)
Imposta dovuta in misura fissa (200 €).
Operazione di cessione della partecipazione post conferimento non è elusiva.
Possibile chiarimento atteso con l'art. 13 del disegno di legge di bilancio 2018.

Imposte ipocatastali

Imposte dovute in misura fissa (200 € ciascuna), se nell'azienda sono compresi beni immobili.